

REGOLAMENTO PRESTITO DA SOCI

SCOPIE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE.

Art. 1 - In attuazione dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche e residenti nel territorio dello Stato, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Disposizioni Banca D'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopracitata normativa.

Art. 2 - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, l'organo amministrativo a ciò delegato decide l'apertura di relativi Uffici - secondo quanto previsto dalla legge - presso i negozi a marchio Coop o riconducibili all'insegna Coop e presso le Sedi, anche operative, della Cooperativa e delle sue controllate.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- ogni informazione eventualmente richiesta dalla legge;
- lo Statuto Sociale;
- il presente regolamento;
- il foglio informativo analitico;
- ideonei cartelli recanti gli orari di apertura dell'Ufficio.

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito solo dai soci iscritti nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto d) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'organo a ciò delegato, può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Nel Libretto Nominativo di Prestito Sociale vengono registrate, mantenute e controllate le operazioni afferenti lo svolgimento del rapporto, nonché riportato il saldo a favore del socio. Fanno comunque piena prova dei rapporti tra la cooperativa ed il socio solo le annotazioni effettuate negli opportuni tempi tecnici e risultanti nell'apposita sezione del Libro Giornale.

Il socio può essere titolare di più libretti di prestito sociale senza mai superare complessivamente i limiti indicati al precedente articolo 4.

Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale appartenenti ai punti vendita tra loro collegati in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, e dietro presentazione dello stesso.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuare riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

Il socio può disporre delle somme depositate, anche per il pagamento di beni e servizi fornitigli dalla cooperativa o dalle sue società controllate, mediante l'utilizzazione della carta socio abilitata ai servizi accessori, previa sottoscrizione dei relativi contratti.

Il socio, o il suo delegato nominato ai sensi del successivo articolo 14, dovrà apporre la propria firma per ogni operazione effettuata presso l'Ufficio Prestito sociale.

Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o impiegata in attività prontamente liquidabili. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia per la parte di prestito non sufficiente o non disponibile.

E' facoltà della Cooperativa effettuare la compensazione fra debito del socio prestatore - da qualunque titolo o causa derivi - ed il credito del socio stesso derivante dal prestito sociale.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare per iscritto un terzo o più di un terzo (ma non oltre due), anche non socio, ad effettuare operazioni in sua vece e conto.

La relativa richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Prestito Sociale presso cui è stato aperto il prestito sociale secondo le modalità indicate dalla Cooperativa e redatta su apposito modulo dalla stessa predisposto. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

Ciascun delegato, socio o non socio, non può ricevere contemporaneamente più di cinque (5) deleghe, come da Regolamento approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 25 Giugno 2012 ed entrato in vigore nella medesima data. Le deleghe conferite a soggetti complessivamente titolari di oltre 5 (cinque) deleghe, decadono automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

I duplicati del Libretto Nominativo di Prestito Sociale vengono richiesti dal socio e rilasciati solo ed esclusivamente allo stesso da parte dell'Ufficio del Prestito Sociale presso cui lo stesso è stato aperto, previa consegna della copia della denuncia effettuata.

Art. 15 - I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dall'organo amministrativo a ciò delegato e comunicati nel foglio informativo analitico.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16 - Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dall'organo amministrativo a ciò delegato e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17 - Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente (anno civile - 365 gg.) e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio in contanti o con rimessa di un assegno bancario. Non verranno corrisposti interessi in misura inferiore a 0,01 (un centesimo) Euro.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 18 - Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1

La nota integrativa dovrà riportare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + DmI)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia, situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria".

In ogni caso, non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci e non meno del 40% dei rimanenti impieghi dovrà essere investito in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, intesi come attività prontamente liquidabili secondo quanto previsto al precedente articolo 13.

La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio la gestione della raccolta del prestito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi e della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Art. 20 - Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, la cooperativa espone inoltre i risultati dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, delle norme del presente Regolamento.

Art. 21 - La cooperativa è a conoscenza del Regolamento di Coop Italia sull'uso del marchio Coop, nonché del Codice di autoregolamentazione del Prestito sociale di ANCC, secondo cui l'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 18 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%; investimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di non meno del 40% dei rimanenti impieghi) e art. 20 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nello stesso Regolamento Coop Italia approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Il Collegio Sindacale è tenuto, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, a riferire, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa, quanto rilevato.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informando prontamente il Collegio Sindacale.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, è compito del Collegio Sindacale comunicare per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'ANCC, all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad altro organo amministrativo tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle altre autorità competenti in materia.

Art. 23 - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che devono essere comunicate al socio presso l'ultimo domicilio da questo comunicato alla Cooperativa. Il socio ha la facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Art. 24 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il regolamento approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 30 Giugno 2014, è adeguato alle Disposizioni di Banca D'Italia (entrate in vigore il giorno 8 novembre 2016), con l'approvazione, ai sensi dell'art. 22 che precede, del Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2016.

Il presente Regolamento come modificato, **entra in vigore il 1° gennaio 2017.**